



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E IMPRESA

LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

(approvate nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio 2013)

Articolo 1

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento ai fini previsti dall'art. 42 del Regolamento studenti, approvato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, e dall'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, i quali prevedono che anche i cultori della materia possano far parte delle commissioni per gli esami di profitto. Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di altre attività istituzionali come lezioni o esercitazioni. La partecipazione alle commissioni di esame non dà diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Articolo 2

Per il conferimento della qualifica di cultore della materia è necessario il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni (art. 19, comma 2, R.D.A.).

Fermo restando il possesso del precedente requisito, hanno titolo ad ottenere il riconoscimento della qualifica:

- i collaboratori ed esperti linguistici, per gli insegnamenti linguistici di riferimento;
- i dottori di ricerca, entro i tre anni successivi al conseguimento del titolo, con riferimento ai SSD inclusi nel progetto formativo del dottorato;
- i dottorandi di ricerca a partire dal II anno di iscrizione, con riferimento ai SSD inclusi nel progetto formativo del dottorato, previo parere favorevole del Collegio dei docenti in termini di compatibilità con il progetto formativo del dottorato;
- gli assegnisti di ricerca, con riferimento al SSD nel cui ambito svolgono la loro attività di ricerca, verificata la compatibilità con l'attività di ricerca;
- i docenti a contratto che hanno ricoperto, da non più di cinque anni, un insegnamento nello stesso SSD, o SSD affine;
- i docenti in quiescenza, con riferimento al SSD nel cui ambito hanno svolto la loro attività di ricerca e di didattica e settori affini

Negli altri casi, fermo restando il requisito di cui all'art. 19, comma 2 del RDA, il riconoscimento della suddetta qualifica, che va comunque circoscritta a soggetti non strutturati, sarà subordinato alla verifica, da parte di una Commissione composta da tre docenti di ruolo dello stesso SSD, o SSD affine, nominata dal Direttore del Dipartimento, del possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- pubblicazioni scientifiche nel SSD a cui l'insegnamento afferisce, o SSD affine;
- partecipazione a progetti di ricerca riguardanti anche il SSD cui l'insegnamento afferisce, o SSD affini;
- titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso SSD o SSD affine.

Articolo 3

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene deliberata dal consiglio del Dipartimento su istanza presentata dal titolare dell'insegnamento corredata dal curriculum vitae et studiorum del candidato.

Articolo 4

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale e può essere rinnovata, secondo la procedura indicata negli artt. 2 e 3.

Articolo 5

Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento e fanno riferimento all'insegnamento e alle sessioni d'esame degli anni accademici in cui c'è stata la designazione a membro di commissioni d'esame.